

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

IL “DECRETO PAGAMENTI P.A.” PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

*Le norme del D.L. 35/2013
convertito con la legge 64/2013*

Giugno 2013

Sommario

SINTESI.....	3
NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .	5
Pagamento dei debiti degli enti locali (art. 1)	5
Patto di stabilità interno incentivato (art. 1-bis)	6
Pagamento dei debiti non sanitari delle Regioni e delle Province autonome (art. 2)	7
Pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 3)	8
Verifica equilibri strutturali delle Regioni (art. 4).....	8
Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato (art. 5).....	8
Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie (art. 5-bis)	9
Disposizioni per favorire i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 6)	9
DURC - Accertamento della regolarità contributiva per i pagamenti previsti dal decreto-legge (art. 6, comma 11-ter).....	10
Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo (art. 6-bis)	10
ALTRE NORME RELATIVE AI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
Riconoscimento dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 7).....	11
Detassazione della cessione dei crediti vantati verso la P.A. (art. 8)	11
Compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali (art. 9)	12
Sospensione dei pagamenti della P.A. in caso di morosità “fiscale” del destinatario	13
Aumento del limite annuale per la compensazione dei crediti fiscali	13
NORME DI INTERESSE PER IL SETTORE PRIVATO	14
ALLEGATO- STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALL’ALLENAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E ALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DELLA CDP	14

SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n°132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2013, n°64, di conversione del Decreto-legge 6 aprile 2013, n°35 recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria."

Il provvedimento, contenente in particolare le misure relative al **pagamento dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione**, rappresenta un primo segnale di discontinuità, positivo ma ancora insufficiente, nella ricerca di una soluzione definitiva al drammatico problema dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione alle imprese di costruzioni.

Si tratta di un provvedimento a lungo invocato dall'Ance che ha intensamente lavorato con le istituzioni nazionali ed europee per trovare una soluzione all'inaccettabile fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione che mette a repentaglio la sopravvivenza di migliaia di imprese.

Il provvedimento prevede il pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni italiane per circa **40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014**, attraverso l'emissione di titoli di Stato. In particolare, il decreto prevede **misure per il pagamento di spese in conto capitale**, quindi prevalentemente per lavori pubblici, per un totale di **circa 7,5 miliardi di euro nel 2013**. Per il 2014, invece, il decreto-legge non prevede nessun pagamento in conto capitale.

Le misure approvate, di natura straordinaria, riguardano il pagamento dei **debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012** attraverso:

- **l'allentamento del Patto di stabilità interno di Comuni e Province**, per un importo complessivo di **5 miliardi di euro nel 2013**;
- **l'allentamento del Patto di stabilità interno delle Regioni**, per un importo pari a **2,2 miliardi di euro nel 2013**, con priorità ai trasferimenti da effettuare agli enti locali in funzione di esigenze di pagamento alle imprese per spese in conto capitale. Di questi 2,2 miliardi di euro, 800 milioni di euro sono relativi ai cofinanziamenti nazionali dei programmi dei fondi strutturali europei;
- **l'aumento della dotazione finanziaria a disposizione dei Ministeri** per l'estinzione dei debiti pregressi, anche di parte capitale, **nell'anno 2013**.

Per il **finanziamento delle misure di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione**, il provvedimento prevede **l'utilizzo delle risorse che gli enti hanno già a disposizione nelle loro casse** ovvero, in caso di assenza di risorse di cassa, **l'accesso, su richiesta delle P.A., ad un apposito fondo**, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", dotato complessivamente di 23,8 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi per gli enti locali, 6,2 miliardi per le Regioni e 14 miliardi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, il provvedimento prevede il rafforzamento degli **incentivi alla regionalizzazione del Patto di stabilità interno** nel biennio 2013-2014, con l'attribuzione di una dotazione, aggiuntiva rispetto agli incentivi già previsti dalla Legge di stabilità per il 2013, pari a circa 1,8 miliardi di euro.

Tra le misure figura inoltre **l'accelerazione delle restituzioni e dei rimborsi di imposte** per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.

Oltre le misure relative ai pagamenti, il provvedimento prevede misure per la **ricognizione dei debiti** contratti dalle pubbliche amministrazioni, da effettuare entro il 15 settembre 2013, per la semplificazione e la detassazione della **cessione dei crediti**

vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché per favorire la **compensazione tra crediti certificati e somme iscritte a ruolo**.

Infine, il provvedimento recepisce alcune **misure proposte avanzate dall'Ance**.

Si tratta:

- dell'**abbassamento dal 25 al 15% della percentuale dell'importo contrattuale che consente al soggetto esecutore di sospendere i lavori, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante;**
- dell'**accertamento della regolarità contributiva con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento** e non al momento del pagamento, per i debiti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge;
- dell'inserimento di una **norma che consente di circoscrivere**, mitigandone in parte le conseguenze applicative, **l'ambito di applicazione del divieto posto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, di acquistare, per l'anno 2013, qualsiasi tipo di immobile, quindi anche aree e terreni, a titolo oneroso** (DL 98/2011). La norma amplia infatti le fattispecie giuridiche che devono ritenersi escluse dal divieto di acquistare immobile a titolo oneroso
- del **rafforzamento di alcune sanzioni previste in caso di inadempienza della Pubblica Amministrazione** e delle norme relative alla **trasparenza dei pagamenti effettuati** delle Pubbliche Amministrazioni al fine di consentire alle imprese di verificare il rispetto dei criteri di priorità fissati dalla legge e di fare valere i propri diritti in caso di mancato rispetto di tali criteri.

NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Pagamento dei debiti degli enti locali (art. 1)

L'articolo 1 **prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno di 5 miliardi di euro di pagamenti sostenuti dagli enti locali** (Province e Comuni con più di 1.000 abitanti) nel 2013 per **debiti in conto capitale**:

- certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
- “fuori bilancio”, riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'esclusione riguarda prioritariamente i crediti relativi a fatture non pagate alla data dell'8 aprile 2013 ma può riguardare anche fatture già pagate prima del 9 aprile 2013. In questo caso, gli spazi finanziari liberati per effetto dell'esclusione dal Patto devono essere utilizzati dagli enti anche per pagare **fatture emesse nel 2013 e/o nuovi lavori**.

L'esclusione riguarda non solo gli enti locali delle 17 Regioni in cui vengono applicate le regole nazionali del Patto di stabilità interno ma anche le Regioni del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

L'articolo prevede inoltre la possibilità, per gli enti che non dispongono di risorse di cassa sufficienti per fare fronte al pagamento delle somme dovute al 31 dicembre 2012, di richiedere **anticipazioni di cassa alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**. L'importo messo a disposizione dal provvedimento per l'erogazione di tali anticipazioni è pari a 3,6 miliardi di euro nel biennio 2013-2014 (1,8 miliardi nel 2013 e 1,8 miliardi di euro nel 2014).

Le richieste di allentamento del Patto di stabilità interno e di anticipazioni di cassa della CDP vanno presentate secondo il seguente calendario.

	ALLENAMENTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'
ENTI INTERESSATI	Province e Comuni sopra i 1.000 abitanti	Province e Comuni
IMPORTO	5 miliardi di euro	3,6 miliardi di euro
TEMPISTICHE / PROCEDURE	<u>9 aprile 2013</u>: Avvio prima fase pagamenti nei limiti del 13% della cassa disponibile sul conto di tesoreria statale e del 50% della richiesta da presentare il 30 aprile 2013 <u>30 aprile 2013</u>: Richiesta obbligatoria di maggiore autorizzazione di spesa alla Ragioneria dello Stato <u>15 maggio 2013</u>: Avvio seconda fase pagamenti con decreto MEF di ripartizione delle autorizzazioni, ripartiti 4,5 miliardi di euro <u>15 luglio 2013</u>: Avvio terza fase pagamenti con decreto MEF di ripartizione delle autorizzazioni, fino a 5 miliardi di euro	<u>30 aprile 2013</u>: Richiesta obbligatoria di anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti, in caso di mancanza/insufficienza delle risorse di cassa <u>15 maggio 2013</u>: Autorizzazione di CDP all'anticipazione, nei limiti dei 3,6 miliardi di euro per il biennio 2013-2014, con definizione del piano di ammortamento (max. 30 anni) Successivamente: Avvio pagamenti alle imprese immediatamente all'atto dell'erogazione all'ente da parte di CDP. I pagamenti sono da effettuare entro 30 giorni dall'erogazione

Le richieste di maggiori autorizzazioni di spesa alla Ragioneria dello Stato e di anticipazioni alla CDP sono obbligatorie. E' inoltre prevista una sanzione in caso di utilizzo di una quota inferiore al 90% delle maggiori autorizzazioni di spesa concesse ai sensi del Patto di stabilità interno.

Oltre le misure descritte, gli enti locali possono beneficiare degli interventi di **allentamento del Patto di stabilità interno delle Regioni**, per circa 1,4 miliardi di euro, per **ricevere liquidità ed effettuare pagamenti di debiti di parte capitale** (art 1, commi 7 e 8).

E' inoltre prevista una **maggiore flessibilità di bilancio con la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per cinque dodicesimi invece di tre**, fino alla data del 30 settembre 2013.

E' infine prevista la possibilità di accedere al fondo per la liquidità anche per gli **enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** («pre-dissesto»).

Patto di stabilità interno incentivato (art. 1-bis)

L'articolo 1-bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge, prevede il rafforzamento degli **incentivi alla regionalizzazione del Patto di stabilità interno, nella sua componente di Patto verticale**, per il biennio 2013-2014, con l'attribuzione di un importo, aggiuntivo rispetto agli incentivi già previsti dalla Legge di stabilità per il 2013, pari a circa 1,8 miliardi di euro nel biennio.

In particolare per l'anno 2013, l'incentivo è incrementato di 472 milioni di euro ed ammonta complessivamente a 1.272 milioni di euro.

Tale incentivo dovrebbe consentire di liberare spazi finanziari per il pagamento di spese in conto capitale per un importo complessivo di **circa 1.526 milioni di euro** nelle 17 regioni che possono attuare il Patto di stabilità verticale incentivato.

Le decisioni relative al Patto di stabilità verticale incentivato sono da adottare entro il 30 giugno 2013. In questo contesto, il 50% degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione agli enti comunali deve essere destinato ai comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti.

PATTO STABILITA VERTICALE INCENTIVATO 2013

Regione	Importo incentivo			Spazi finanziari da liberare per spese in conto capitale		
	ante DL 35	aggiuntivo DL 35	TOTALE	ante DL 35	aggiuntivo DL 35	TOTALE
Abruzzo	18.337.996	10.819.562	29.157.558	22.006.476	12.983.994	34.990.470
Basilicata	12.321.420	7.269.735	19.591.155	14.786.296	8.724.031	23.510.326
Calabria	30.504.390	17.997.829	48.502.219	36.606.732	21.598.259	58.204.991
Campania	70.544.572	41.621.851	112.166.423	84.656.872	49.948.219	134.605.092
Emilia Romagna	52.223.602	30.812.335	83.035.936	62.670.829	36.976.281	99.647.110
Lazio	80.264.469	47.356.667	127.621.135	96.321.215	56.830.273	153.151.488
Liguria	19.518.825	11.516.260	31.035.085	23.423.527	13.820.065	37.243.591
Lombardia	111.440.507	65.750.774	177.191.282	133.733.958	78.904.085	212.638.043
Marche	19.653.234	11.595.563	31.248.797	23.584.825	13.915.232	37.500.056
Molise	6.442.879	3.801.349	10.244.228	7.731.764	4.561.801	12.293.565
Piemonte	54.890.399	32.385.766	87.276.165	65.871.113	38.864.474	104.735.587
Puglia	50.696.732	29.911.470	80.608.202	60.838.512	35.895.200	96.733.712
Sardegna	49.982.024	29.489.787	79.471.811	59.980.828	35.389.160	95.369.988
Sicilia	121.090.263	71.444.206	192.534.470	145.314.129	85.736.477	231.050.605
Toscana	46.962.205	27.708.070	74.670.275	56.356.900	33.251.014	89.607.914
Umbria	13.553.473	7.996.656	21.550.129	16.264.818	9.596.371	25.861.189
Veneto	41.573.010	24.528.402	66.101.412	49.889.608	29.435.260	79.324.868
TOTALE	800.000.000	472.006.281	1.272.006.281	960.038.402	566.430.194	1.526.468.596

Per il 2014, sono previste le stesse modalità attuative adottate nel 2013.

Pagamento dei debiti non sanitari delle Regioni e delle Province autonome (art. 2)

L'articolo 2 prevede la possibilità per le **Regioni** e le **Province autonome** di ricevere **anticipazioni di liquidità** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per fare fronte ai pagamenti dei **debiti non sanitari** certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.

L'importo delle anticipazioni di liquidità messo a disposizione ammonta a **6,2 miliardi di euro nel biennio 2013-2014** di cui 2,5 miliardi di euro nel 2013 e 3,7 miliardi di euro nel 2014. Queste somme sono assegnate annualmente alle singole regioni e successivamente erogate a seguito:

- della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
- della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni.

La verifica dell'adozione di questi provvedimenti è rimandata ad un tavolo istituzionale composto dalla Ragioneria dello Stato, dalla Direzione Generale del Tesoro (MEF), dal Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Una volta erogata l'anticipazione, le Regioni devono procedere immediatamente a estinguere i debiti indicati nel piano di pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. Tali pagamenti devono essere destinati almeno per i due terzi al pagamento dei residui passivi, prioritariamente di parte capitale, nei confronti degli enti locali.

L'articolo 2 amplia inoltre, limitatamente all'anno 2013, la **parziale esclusione dal Patto di stabilità interno delle Regioni delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali europei**, portando il valore complessivo dell'esclusione **da 1 miliardo di euro a 1,8 miliardi di euro**.

Questa misura dovrebbe consentire di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei che risulta ancora molto bassa. Secondo le ultime rilevazioni pubblicate a fine maggio 2013, infatti, la spesa media raggiunge solo il 40% del valore dei programmi 2007-2013.

ESCLUSIONE DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L'ANNO 2013

Valori in milioni di euro

Regione	Importo <i>pre</i> DL Pagamenti PA	Importo <i>post</i> DL Pagamenti PA
Abruzzo	13	23
Basilicata	21	38
Calabria	95	171
Campania	197	355
Emilia-Romagna	21	38
Friuli-Venezia-Giulia	10	18
Lazio	37	67
Liguria	16	29
Lombardia	27	49
Marche	11	20
Molise	5	9
Trento	4	7
Bolzano	4	7
Piemonte	41	74
Puglia	161	290
Sardegna	48	86
Sicilia	213	384
Toscana	32	58
Umbria	12	22
Valle d'Aosta	3	5
Veneto	28	50
TOTALE	999	1799
<i>di cui Centro-Nord</i>	<i>246</i>	<i>443</i>
<i>di cui Sud</i>	<i>753</i>	<i>1.356</i>

Elaborazione Ance su decreto Ministro della Coesione Territoriale e
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 e DL
Pagamenti PA

Pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 3)

Per quanto riguarda i **debiti sanitari**, le misure previste dal decreto-legge riguardano i debiti relativi a mancate erogazioni per competenza/ cassa dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali e ad ammortamenti non sterilizzati antecedenti al D.lgs 23 giugno 2011 e le procedure sono simili a quelle individuate per i debiti non sanitari di Regioni e province autonome.

L'articolo 3 prevede infatti la possibilità per le **Regioni** e le **Province autonome** di ricevere **anticipazioni di liquidità** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per accelerare il pagamento dei debiti degli **enti del Servizio Sanitario Nazionale**.

L'importo delle anticipazioni di liquidità messo a disposizione ammonta a **14 miliardi di euro nel biennio 2013-2014** di cui 5 miliardi di euro nel 2013 e 9 miliardi di euro nel 2014. Queste somme sono assegnate annualmente alle singole regioni e successivamente erogate a seguito:

- della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
- della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012;
- della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni.

La verifica dell'adozione di questi provvedimenti è rimandata ad un tavolo istituzionale previsto dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Una volta erogata l'anticipazione, le Regioni devono procedere immediatamente a estinguere i debiti indicati nel piano di pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Verifica equilibri strutturali delle Regioni (art. 4)

Per le Regioni e le Province autonome che beneficiano delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3, la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti e mutui è subordinata al rispetto del Patto di stabilità interno nell'anno precedente e alla presenza di una **situazione di equilibrio strutturale**.

Secondo una prima analisi, tale ultima condizione potrebbe creare difficoltà a contrarre nuovi mutui per le Regioni con piano di rientro dal debito sanitario.

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato (art. 5)

Per quanto riguarda i crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni statali, il provvedimento prevede un finanziamento da 500 milioni di euro da destinare esclusivamente al pagamento dei debiti "fuori bilancio" ovvero dei debiti a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti.

Rispetto a questi debiti, la tempistica indicata dal decreto-legge è la seguente:

	STANZIAMENTO PER ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
IMPORTO	500 milioni di euro
TEMPISTICHE / PROCEDURE	<u>30 aprile 2013: Predisposizione elenco debiti pregressi da parte di ciascun Ministero</u> <u>15 maggio 2013: Ripartizione dello stanziamento di 500 milioni di euro tra i Ministeri su base proporzionale. Avvio dei pagamenti</u> <u>15 giugno 2013: Per la quota di debiti non coperta, i Ministeri predispongono un piano di rientro, da approvare con decreto e comunicare a Commissioni Parlamentari e Corte dei Conti. Avvio della seconda fase di pagamento.</u>

Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie (art. 5-bis)

La norma, introdotta dalla legge di conversione del provvedimento, prevede la possibilità per il ministero dell'Economia e delle Finanze di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Tale norma, ideata per consentire, tra l'altro, l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, non sembra tuttavia offrire una possibile soluzione al problema dei ritardati pagamenti di parte capitale, quindi per lavori pubblici, della Pubblica Amministrazione.

In assenza di una modifica degli obiettivi prefissati di risanamento della finanza pubblica ed in particolare dell'obiettivo di deficit, infatti, questa misura, come tante negli ultimi anni, rischia di risultare inefficace per le spese in conto capitale.

Disposizioni per favorire i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 6)

La norma chiarisce innanzitutto che le prestazioni professionali rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge.

Il comma 1 indica poi i **criteri di priorità** che le Pubbliche Amministrazioni devono osservare nel provvedere ai pagamenti previsti dal decreto-legge. In particolare, la norma indica che devono essere effettuati prioritariamente i pagamenti relativi a **crediti non oggetto di cessione pro soluto** e che, in secondo ordine, deve essere data priorità al **credito più antico**. In base all'articolo 1 comma 3, tale criterio deve anche essere utilizzato dagli enti locali che pagano fatture emesse nel 2013 a seguito dell'esclusione del Patto di stabilità interno di fatture precedenti al 31 dicembre 2012 e pagate prima del 9 aprile 2013.

La norma stabilisce inoltre che **non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti** previsti dal decreto-legge.

Il comma 1-ter dell'articolo 6 chiarisce che le **società a totale partecipazione pubblica** e le **società inserite nel conto economico consolidato della P.A.** che beneficiano delle misure del decreto devono provvedere prioritariamente a pagare i propri debitori.

L'articolo 6 prevede inoltre che i **decreti e provvedimenti** previsti nell'ambito delle misure relative ai pagamenti dei debiti della P.A. **non hanno natura regolamentare e non vengono trasmessi alla Corte dei Conti.**

Infine, l'articolo prevede la **possibilità per il Governo di esercitare poteri sostitutivi** nei confronti degli enti locali, e soprattutto delle Regioni, che non provvedono ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione del decreto-legge.

Per favorire la **trasparenza**, anche a seguito delle proposte formulate dall'Ance, la norma prevede l'**obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di comunicare ai propri creditori, entro la data del 30 giugno 2013, l'importo e la data entro la quale verranno effettuati i pagamenti dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.** Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei soprarichiamati criteri di priorità, **entro il 5 luglio 2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo dei debiti da pagare, per ordine cronologico e con l'indicazione della data prevista per il pagamento.**

Attraverso la consultazione di questi elenchi le imprese potranno quindi verificare il rispetto dei criteri di priorità fissati dalla legge da parte delle Pubbliche amministrazioni e fare valere i propri diritti in caso di mancato rispetto di tali criteri.

DURC - Accertamento della regolarità contributiva per i pagamenti previsti dal decreto-legge (art. 6, comma 11-ter)

Nell'ambito della Legge 6 giugno 2013, n°64/2013, di conversione del D.L. n°35/2013, anche a seguito dei numerosi interventi dell'Ance, è stata inserita al comma 11 ter dell'articolo 6 la previsione secondo la quale, ai fini dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione di cui al capo I della stessa legge, **l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.**

Qualora tale accertamento evidenzia una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n°207/2010.

Tale previsione pone fine all'annoso problema riguardante l'impropria richiesta di regolarità contributiva alle imprese al momento del pagamento da parte della P.A., effettuato anche dopo un lungo lasso di tempo rispetto al momento della maturazione del credito stesso quando, purtroppo, proprio a causa dei ritardi della pubblica amministrazione, spesso accade che le imprese, allora regolari, siano divenute irregolari.

La previsione ha ribadito, comunque, l'operatività dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante (art. 4 del D.P.R. n°207/2010) nel caso in cui sia accertata l'irregolarità contributiva delle imprese.

Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo (art. 6-bis)

Per ciò che concerne il settore dei lavori pubblici, il Decreto in questione, come modificato dalla Legge di conversione, contiene un'importante previsione in tema di **sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento del corrispettivo.**

Infatti, all'articolo 6 bis del Decreto Legge n. 35/2013 viene previsto che fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per il soggetto esecutore di **sospendere i lavori, in caso di mancato pagamento del corrispettivo** da parte della stazione appaltante, possa essere esercitata quando il mancato pagamento raggiunga un importo pari **al 15 per cento dell'importo** netto contrattuale (anziché al 25 per cento come attualmente previsto dall'art.133, comma 1, del Codice dei contratti). Ai sensi dell'art.133, la medesima soglia è fissata altresì ai fini dell'avvio, da parte dell'appaltatore, della procedura per la risoluzione del contratto.

Tale importante previsione è frutto dell'accoglimento, seppur parziale, di una proposta dell'Ance, che era finalizzata a consentire la sospensione dei lavori nel caso di mancato pagamento di una somma pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

L'attuale formulazione della norma merita, comunque, sicuro apprezzamento.

La stessa, infatti, consente di andare incontro, seppure per un periodo transitorio, alle imprese affidatarie dei lavori pubblici che, attualmente, anche alla luce del delicato momento economico, sono obbligate a proseguire l'esecuzione dei lavori, ma non possono farvi fronte, da un lato per il mancato pagamento di quelli regolarmente eseguiti e contabilizzati, a causa dei vincoli di bilancio che gravano sulle amministrazioni, e, dall'altro, per la nota difficoltà di accesso al credito che ha colpito da tempo il settore imprenditoriale.

ALTRE NORME RELATIVE AI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ricognizione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 7)

L'articolo 7 prevede misure relative alla **ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni**.

Innanzitutto, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a registrarsi alla **piattaforma telematica di certificazione dei crediti P.A.** ed è prevista una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del termine, fissata per il 29 aprile 2013.

Tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare alla piattaforma l'**elenco completo dei debiti maturati al 31 dicembre 2012** che non risultano estinti alla data della stessa. L'inclusione del credito nell'elenco equivale ad una **certificazione del credito senza data** (art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008), fermo restando la possibilità di indicare una data di pagamento per le Pubbliche Amministrazioni che beneficano delle misure di esclusione del Patto di stabilità interno previste dal decreto-legge.

Rispetto alla predisposizione di questi elenchi, appare opportuno evidenziare:

- la **possibilità per il creditore di segnalare preventivamente la presenza del credito** per assicurarsi di essere presente nell'elenco (cfr. modello di segnalazione messo a disposizione dell'Ance ad aprile 2013). Resta ferma la possibilità di chiedere la certificazione del credito o di utilizzare il certificato di pagamento del Codice dei Contratti.
- una volta pubblicato l'elenco completo, la **possibilità per il creditore di chiedere modifiche e/o integrazioni**. In assenza di risposta entro 15 giorni, possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta

A partire dal 2014, l'elenco completo dei debiti arretrati delle Pubbliche Amministrazioni deve essere pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro il 15 settembre 2013, le banche e intermediari finanziari comunicano l'elenco dei **crediti oggetto di cessione pro soluto e pro solvendo**. Con la legge di stabilità 2014 può essere autorizzato il pagamento di questi crediti mediante assegnazione di Titoli di Stato o possono essere previste operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di questi debiti.

Detassazione della cessione dei crediti vantati verso la P.A. (art. 8)

L'art.8, co.1, del D.L. 35/2013 prevede che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA.

L'esenzione riguarda le imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 168 euro) e di bollo (pari a 14,62 euro) relative a tali operazioni.

In pratica, tale agevolazione produrrebbe un risparmio d'imposta, a favore delle imprese creditrici, pari in media a 182,62 euro per ogni singola cessione del credito¹.

Compensazione dei crediti commerciali con debiti fiscali (art. 9)

L'art. 9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, interviene sulle disposizioni che facilitano l'utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali.

In particolare, i commi 01-02 modificano la disciplina della **compensazione dei crediti commerciali**, vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, **con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo** (di cui all'art. 28-*quater* del D.P.R. 602/1973).

Per questa viene specificato che le certificazioni², necessarie per la suddetta compensazione:

- devono indicare la data prevista per il pagamento;
- sono emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;
- sono utilizzate a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Sempre in questo ambito, inoltre, il comma 02 del medesimo art.9, differisce dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento o gli atti d'accertamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti.

Il medesimo art.9, al comma 1, estende poi la possibilità di **compensare i medesimi crediti commerciali** anche con le **somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso** (nuovo art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973).

Nello specifico, viene stabilita la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a contratti per somministrazioni, forniture e appalti, con i debiti derivanti dall'utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali (accertamento con adesione, definizione agevolata, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione)³.

A tal fine, il creditore deve acquisire la certificazione, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con l'indicazione della data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co.3-*bis*, ovvero 3-*ter*, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009⁴.

Inoltre, vengono introdotte disposizioni specifiche nell'ipotesi in cui la P.A. non versi l'importo certificato del credito, entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione medesima, in un apposito fondo di bilancio. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero coattivo del debito nei confronti dell'ente pubblico (mediante riduzione delle

¹ Cfr. Relazione d'accompagnamento al DdL n.676 A/C di conversione in legge del D.L. 35/2013.

² Previste dall'art.9, co.3-*bis*, ovvero 3-*ter*, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

³ Viene introdotto il nuovo art.28-*quinquies* al D.P.R. 602/1973.

⁴ In estrema sintesi, la P.A. debitrice certifica, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza a cura del creditore, se il credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirgli la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore.

somme dovute alla P.A. a qualsiasi titolo, in misura corrispondente all'importo del credito certificato).

Con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, da emanare entro il 30 giugno 2013, saranno stabilite le modalità di attuazione delle citate disposizioni.

Infine, il comma 2-*bis*, dell'art. 9 prevede che i soggetti creditori nei confronti della P.A., in sede di dichiarazione dei redditi, devono allegare un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni.

Tale elenco, per il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve predisporre con decreto un modello, viene trasmesso all'amministrazione finanziaria per via telematica.

Sospensione dei pagamenti della P.A. in caso di morosità "fiscale" del destinatario

L'art.9, comma 1-*bis*, del medesimo provvedimento interviene altresì sulle disposizioni contenute nell'art.48-*bis* del D.P.R. 602/1973, in base alle quali le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell'ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo⁵.

Al riguardo viene previsto che tale disciplina non trovi applicazione nell'ipotesi in cui il destinatario del pagamento abbia ottenuto la dilazione dei propri debiti tributari (c.d. rateizzazione).

Aumento del limite annuale per la compensazione dei crediti fiscali

A decorrere dal 2014, viene aumentato da 516.456,90 euro a 700.000 euro il limite di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi (art.9, co.2, del D.L. 35/2013).

La norma costituisce attuazione dell'art.10, co.1, lett.b, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009, il quale aveva previsto che, dal 1° gennaio 2010, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potesse essere elevato sino a 700.000 euro⁶.

Al riguardo, si ricorda che il predetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che utilizzano il meccanismo dell'inversione contabile ("*reverse charge*"), nell'ipotesi in cui il volume d'affari nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto⁷.

⁵ In merito, si ricorda che le modalità attuative della disposizione sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008 (cfr. **ANCE "Sospensione dei pagamenti delle P.A. - Emanazione del Decreto Attuativo"** - ID n.3738 del 18 marzo 2008), che ha stabilito sia il sistema di verifica della posizione debitoria dell'interessato da parte dell'agente della riscossione (Equitalia Servizi Spa), sia la procedura di riscossione delle somme dovute all'Erario, nel caso in cui tale morosità sia stata accertata (sul tema, cfr. anche **ANCE "Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato"** - ID n.3886 dell'8 agosto 2008 e **"Pagamenti delle P.A. - Cessione del credito - C.M. 29/2009"** - ID n.3887 del 27 ottobre 2009).

⁶ Il D.L. 78/2009 ha modificato l'art.34, co.1, della legge 388/2000.

⁷ Ai sensi dell'art.35, co. 6-*ter*, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.

NORME DI INTERESSE PER IL SETTORE PRIVATO

Durante l'iter parlamentare di approvazione del Decreto Legge 35/2013 in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione sono state inserite **due norme di interesse per il settore privato** e cioè:

- **estensione anche al 2013 e al 2014 della possibilità per i comuni di utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” per far fronte alle spese correnti** (art. 10, comma 4 ter che modifica l'art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
- **l'inserimento dell'articolo 10-bis “Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater del DL 98/2011” sul divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Sotto il primo profilo, in particolare, si ricorda che già la norma della finanziaria per il 2008 aveva previsto che i suddetti proventi possono essere utilizzati:

- per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Pertanto solo la restante quota del 25% è destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, connesse agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.

Per quanto riguarda l'articolo 10-bis si tratta di una norma, fortemente auspicata dall'Ance, in quanto interviene a circoscrivere, mitigandone in parte le conseguenze applicative, l'ambito di applicazione del divieto posto (articolo comma 1 quater del 98/2011) a carico di tutte le pubbliche amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'Istat), di acquistare, per l'anno 2013, qualsiasi tipo di immobile (anche aree e terreni quindi) a titolo oneroso (compresi cioè anche gli acquisti per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità).

L'articolo 10-bis amplia le fattispecie giuridiche che devono ritenersi escluse dal divieto di acquistare immobile a titolo oneroso per tutto il 2013.

In sintesi tale divieto non si applica alle:

- procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del DPR n. 327/2001 (TU Espropriazioni);
- permuta a parità di prezzo;
- operazioni di acquisto programmate da delibere degli enti locali assunte prima del 31/12/2012 che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;
- procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

ALLEGATO- STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALL'ALLENAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E ALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DELLA CDP

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



LE MISURE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Stato di attuazione delle misure e Focus sul decreto di
allentamento del Patto di stabilità interno e sulle anticipazioni CDP*

A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi

Roma, 29 maggio 2013

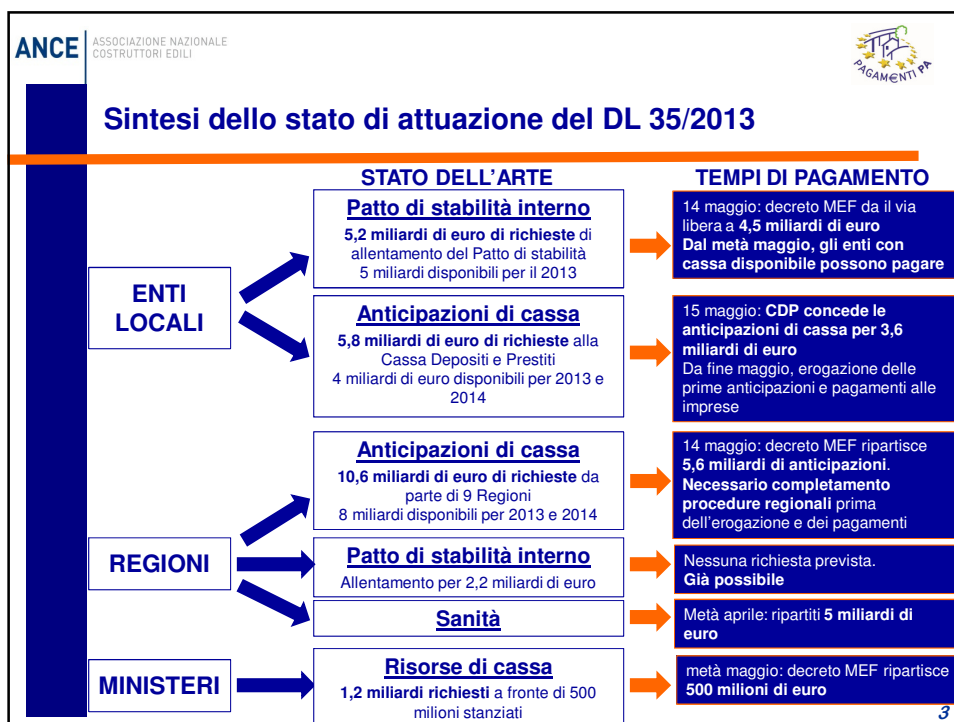
ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



DL pagamenti P.A.

**Sintesi dello stato di attuazione e quadro territoriale
delle assegnazioni di risorse già effettuate**

2



ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PAGAMENTI PA

Ripartizione regionale delle risorse del DL «Pagamento debiti P.A.» finora assegnate (1/2)

Ripartizione regionale delle risorse già assegnate

Valori in migliaia di euro

Territorio regionale	Allentamento Patto di stabilità interno	Anticipazioni di cassa CDP	Anticipazioni di cassa MEF a Regioni	Patto di stabilità interno verticale	Sanità	TOTALE	% su totale
Abruzzo	94.701	70.461	-	39.977	174.009	379.149	1,9%
Basilicata	66.672	60.371	-	26.861	16.209	170.114	0,8%
Calabria	249.579	525.504	250.561	66.500	107.142	1.199.287	5,9%
Campania	579.664	1.179.546	1.452.600	153.788	531.970	3.897.569	19,0%
Emilia Romagna	312.321	18.827	-	113.848	423.584	868.581	4,2%
Friuli Venezia Giulia	47.417	-	-	-	6.468	53.885	0,3%
Lazio	398.733	735.625	2.287.800	174.978	786.741	4.383.877	21,4%
Liguria	77.207	7.691	42.227	42.551	81.833	251.510	1,2%
Lombardia	837.015	37.534	-	242.942	189.450	1.306.942	6,4%
Marche	102.569	19.080	19.435	42.844	44.871	228.800	1,1%
Molise	22.421	24.396	27.460	14.046	44.285	132.608	0,6%
Piemonte	273.591	299.969	1.107.900	119.662	633.889	2.435.011	11,9%
Puglia	220.642	110.669	-	110.520	146.679	588.510	2,9%
Sardegna	89.091	6.920	-	108.962	159.728	364.701	1,8%
Sicilia	283.751	403.172	347.132	263.979	606.097	1.904.131	9,3%
Toscana	399.479	67.807	95.274	102.378	230.753	895.691	4,4%
Trentino Alto Adige	36.550	-	-	-	18.884	55.434	0,3%
Umbria	74.451	30.153	-	29.547	17.222	151.373	0,7%
Valle d'Aosta	8.886	-	-	-	2.945	11.831	0,1%
Veneto	325.295	2.274	-	90.630	777.231	1.195.430	5,8%
TOTALE	4.500.035	3.600.000	5.630.389	1.744.013	5.000.000	20.474.436	100%

Elaborazione Ance su documenti ufficiali

- 20,5 miliardi di euro sui 40 già assegnati a livello territoriale
- Inoltre 0,5 miliardi di euro assegnati a livello nazionale ai Ministeri

4

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PAGAMENTI P.A.

Ripartizione regionale delle risorse del DL «Pagamento debiti P.A.» finora assegnate (2/2)

- I pagamenti possono già essere effettuati per i 4,5 miliardi di euro di allentamento del Patto di stabilità interno decisi con decreto MEF del 14 maggio 2013
- 21 miliardi di euro sui 40 previsti dal decreto sono già stati assegnati (cfr. slide precedente)
 - ✓ Macroaree: 30% a Nord, 28% al Centro ed 42% al Sud
 - ✓ Regioni: 21% al Lazio, 19% alla Campania ed 12% in Piemonte
- Le misure di allentamento del Patto (decreto MEF 14 maggio 2013+ Patto verticale regionale) **rappresentano il 30% dell'importo assegnato**
- In metà delle Regioni, le misure di allentamento del Patto di stabilità **rappresentano più della metà dell'importo destinato ai pagamenti della P.A.** Si tratta di Friuli Venezia Giulia (88%), Lombardia (83%), Valle d'Aosta (75%) Umbria (69%), Trentino (66%), Marche (64%), Puglia (56%), Toscana (56%), Basilicata (55%) e Sardegna (54%).

5

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PAGAMENTI P.A.

DL pagamenti P.A.

Focus sul decreto MEF del 14 maggio 2013 di allentamento del Patto di stabilità interno per 4,5 miliardi di euro

6

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

Le richieste di allentamento del Patto presentate al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Spazi finanziari richiesti e concessi per allentamento del Patto di stabilità interno e ulteriore fabbisogno

Valori in miliardi di euro

	Richiesti	di cui Comuni	di cui Province	Concessi	di cui Comuni	di cui Province	Ulteriore Fabbisogno	di cui Comuni	di cui Province
Fatture da pagare dopo l'8 aprile 2013	3,25	2,53	0,72	3,25	2,53	0,72	0,00	0,00	0,00
Fatture pagate prima del 9 aprile	1,95	1,49	0,47	1,25	0,95	0,30	0,70	0,53	0,17
Totale	5,20	4,01	1,19	4,50	3,48	1,02	0,70	0,53	0,17

Elaborazione e stime Ance su decreto MEF del 14 maggio 2013

Soddisfatto circa l'87% delle richieste (4,5 miliardi su 5,2). Esiste però un **ulteriore fabbisogno di almeno 700 milioni di euro** per gli enti che hanno presentato richiesta a fine aprile

- Il **100% delle Province** e **circa il 79% dei Comuni** hanno presentato richiesta di allentamento del Patto di stabilità. La **percentuale di «soddisfacimento»** delle singole richieste varia **dal 64% al 100%**
- **Circa 1.300 Comuni non hanno presentato richiesta** di allentamento del Patto. **Da quantificare il fabbisogno** che potrebbero esprimere questi Comuni

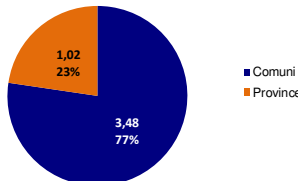
7

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

Assegnati 4,5 miliardi di euro di cui 3,5 miliardi ai Comuni e 1 miliardo alle Province

Ripartizione dell'allentamento del Patto di stabilità

Valori in miliardi di euro



■ Comuni
■ Province

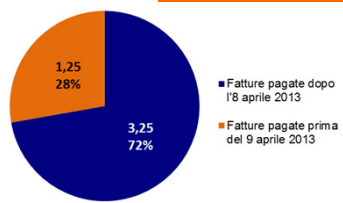
TOTALE = 4,5 MILIARDI DI EURO

Elaborazione Ance su decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze

I Comuni ottengono il 77% degli spazi finanziari autorizzati con il decreto MEF del 14 maggio 2013

Ripartizione dell'allentamento del Patto di stabilità

Valori in miliardi di euro



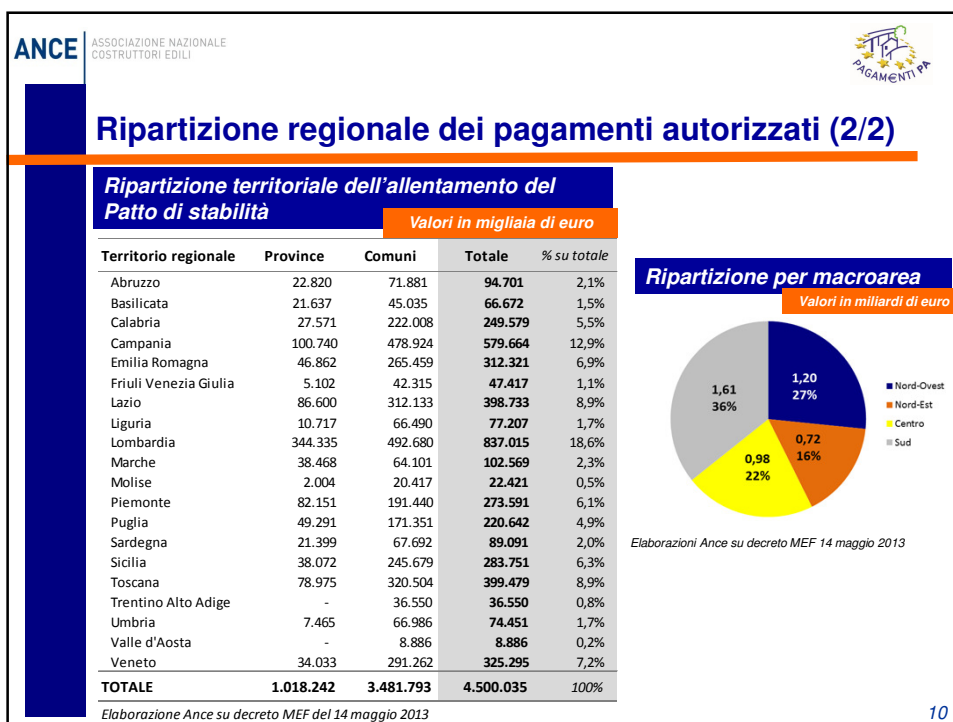
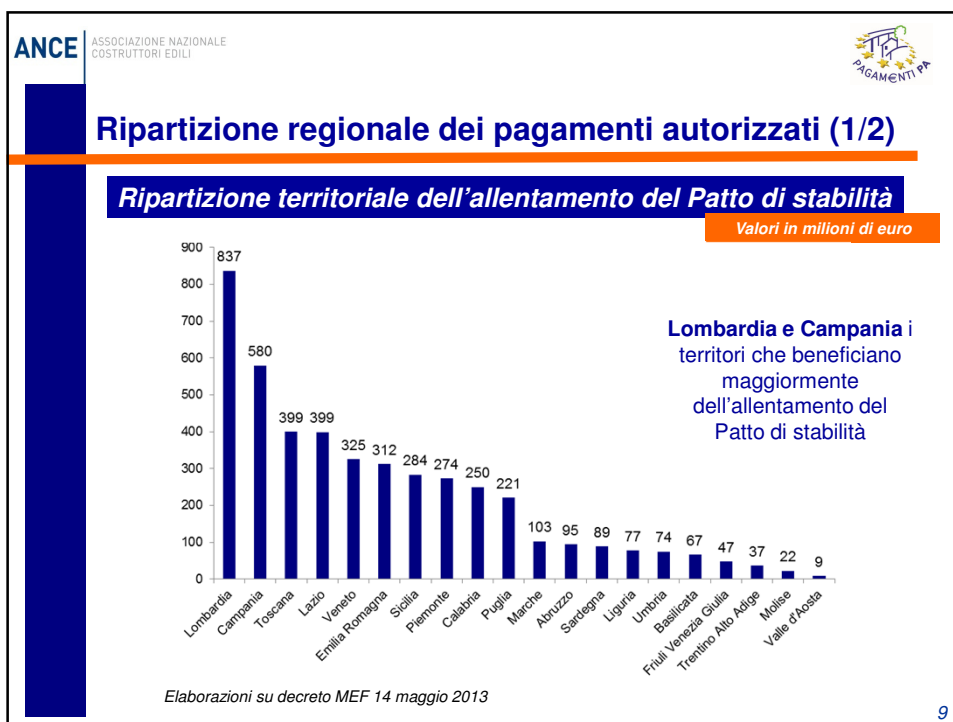
■ Fatture pagate dopo l'8 aprile 2013
■ Fatture pagate prima del 9 aprile 2013

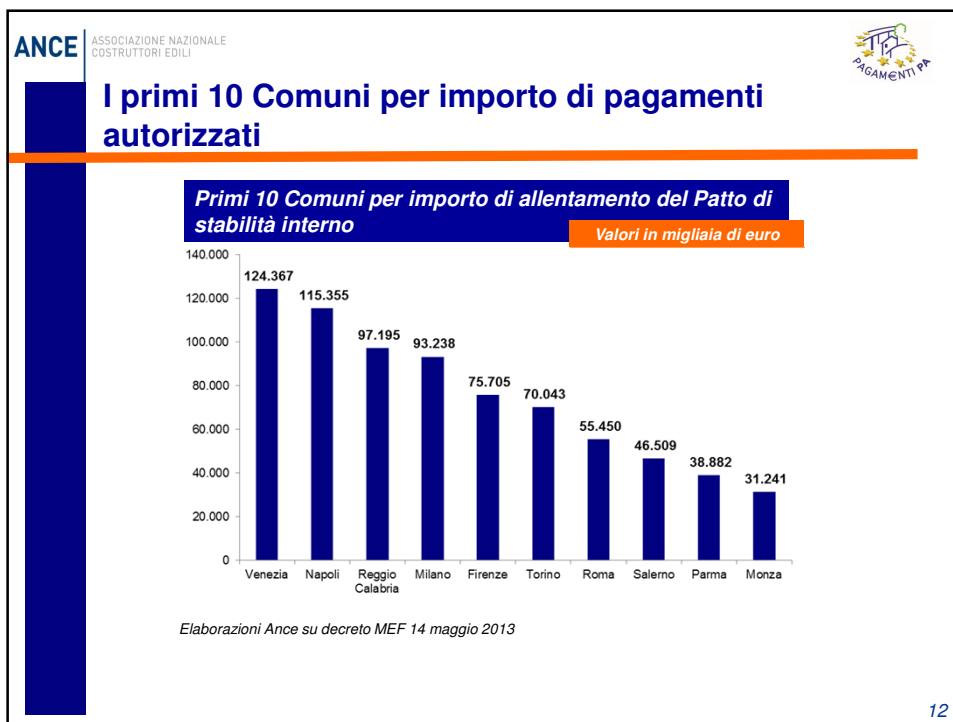
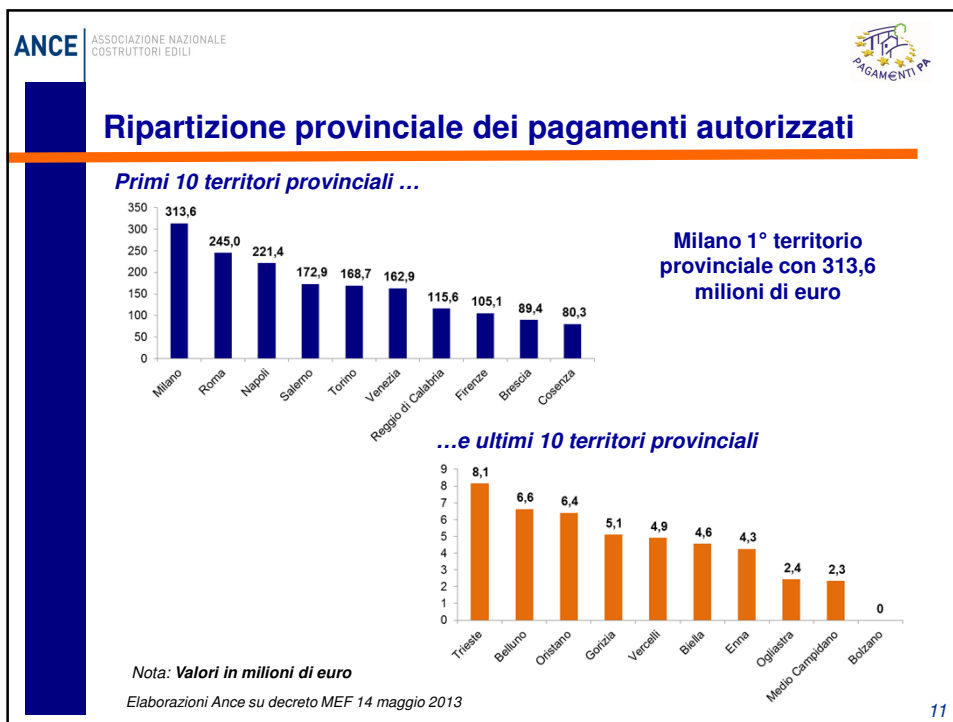
TOTALE = 4,5 MILIARDI DI EURO

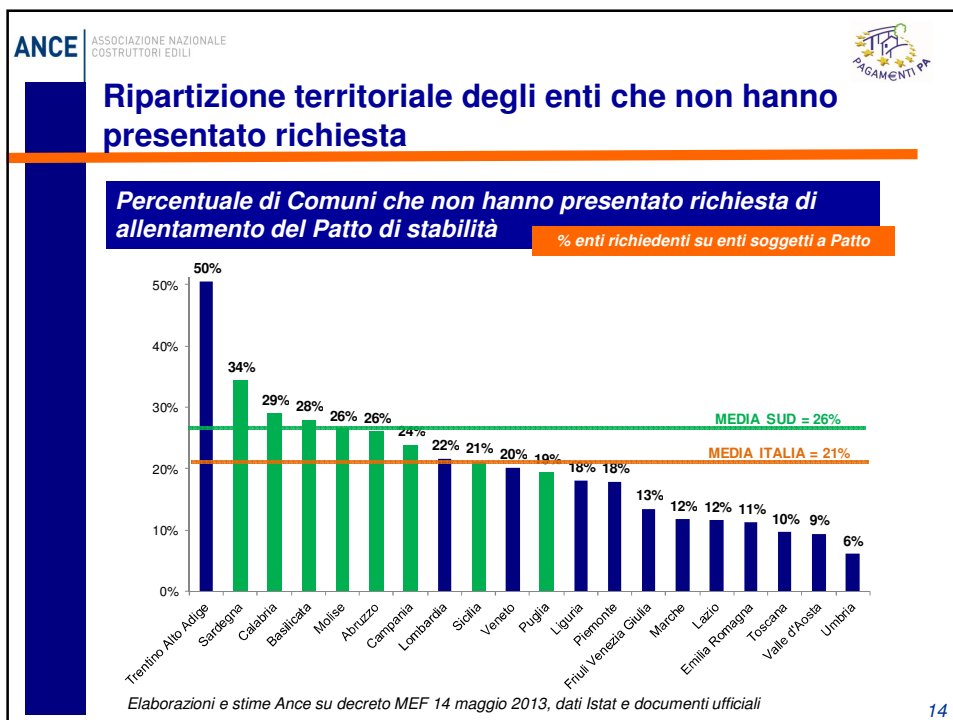
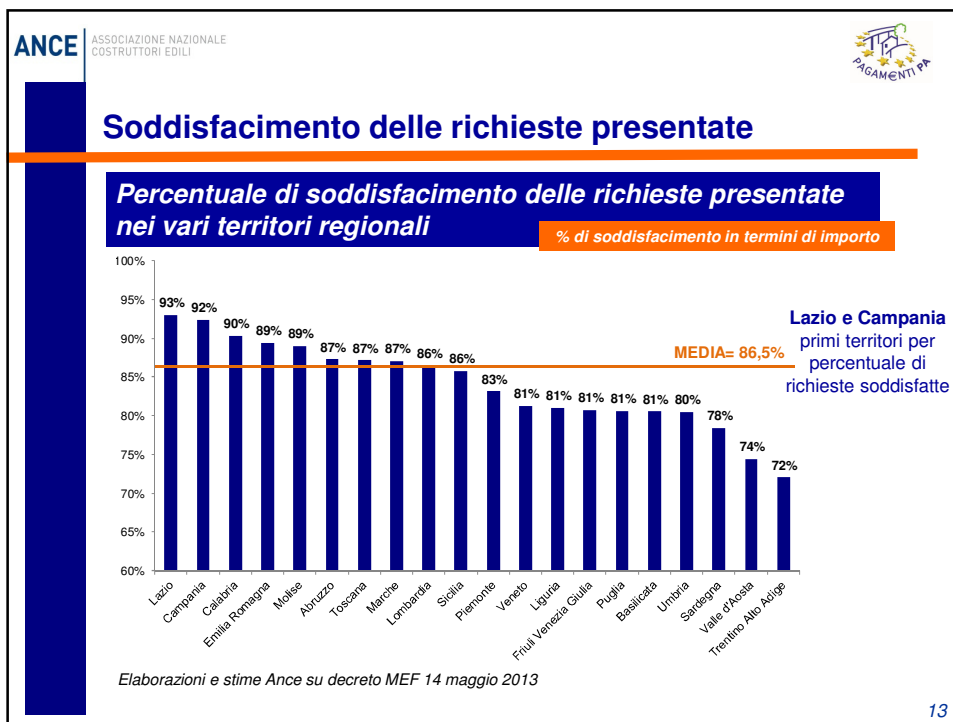
Elaborazione Ance su decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 3,25 miliardi di euro sono destinati a **fatture 2012 ancora non evase**
- 1,25 miliardi di euro per pagare anche **fatture 2013, ed eventualmente nuovi lavori**

8







ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PAGAMENTI P.A.

Ripartizione dei pagamenti autorizzati per classe demografica dei comuni

Allentamento del Patto di stabilità interni per classe demografica

Valori in euro

	Numero Comuni	Importo concesso	Importo concesso pro capite	% soddisfacimento richiesta
Tra 1.000 e 5.000 abitanti	2.657	504.796.000	76	90%
Tra 5.001 e 10.000 abitanti	1.074	456.532.000	60	86%
Tra 10.001 e 20.000 abitanti	650	508.433.000	57	86%
Tra 20.001 e 50.000 abitanti	347	577.246.000	55	86%
Tra 50.001 e 100.000 abitanti	92	437.496.000	71	86%
Tra 100.001 e 250.000 abitanti	32	391.067.000	84	89%
Sopra 250.000 abitanti	12	606.223.000	68	84%
TOTALE	4.864	3.481.793.000	65	87%

Elaborazione e stime Ance su decreto MEF del 14 maggio 2013, dati Istat e documenti ufficiali

I piccoli Comuni hanno una percentuale di soddisfacimento della richiesta più elevata (90% per i comuni sotto i 5.000 abitanti)

15

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PAGAMENTI P.A.

DL pagamenti P.A.

Focus sulle anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti ed un confronto con le richieste di allentamento del Patto di stabilità interno

16

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

Concessi 3,6 miliardi di euro di anticipazioni CDP a circa 1.500 enti locali

- **5.760 milioni di euro** di anticipazioni di cassa **richieste** dagli enti locali alla Cassa Depositi e Prestiti
- **3.600 milioni di euro** di anticipazioni di cassa **concesse** dalla CDP a 1.508 enti locali
 - ✓ **3.520 milioni di euro (il 98% del totale) a 1.469 Comuni** : 351 Comuni del Nord, 293 Comuni del Centro e 825 del Sud
 - ✓ **69 milioni di euro a 15 Province**: 3 Province del Nord, 3 del Centro e 9 del Sud
 - ✓ **11 milioni di euro a 24 Unioni di Comuni e Comunità Montane**: 2 Unioni e Comunità del Nord, 10 del Centro e 12 del Sud
- **Percentuale di soddisfacimento delle richieste di anticipazioni presentate alla CDP: 62,5%.**
- In confronto, la percentuale di soddisfacimento delle richieste di anticipazioni di cassa presentate dalle Regioni al MEF è del 53,1%.

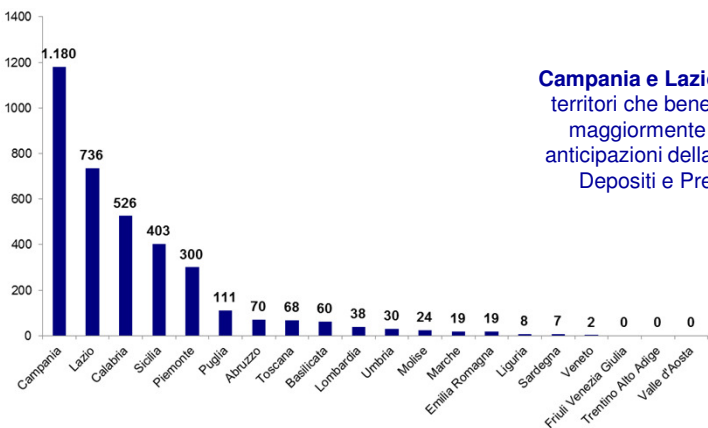
17

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

Ripartizione regionale delle anticipazioni concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti (1/3)

Importo delle anticipazioni CDP per territorio regionale

Valori in milioni di euro

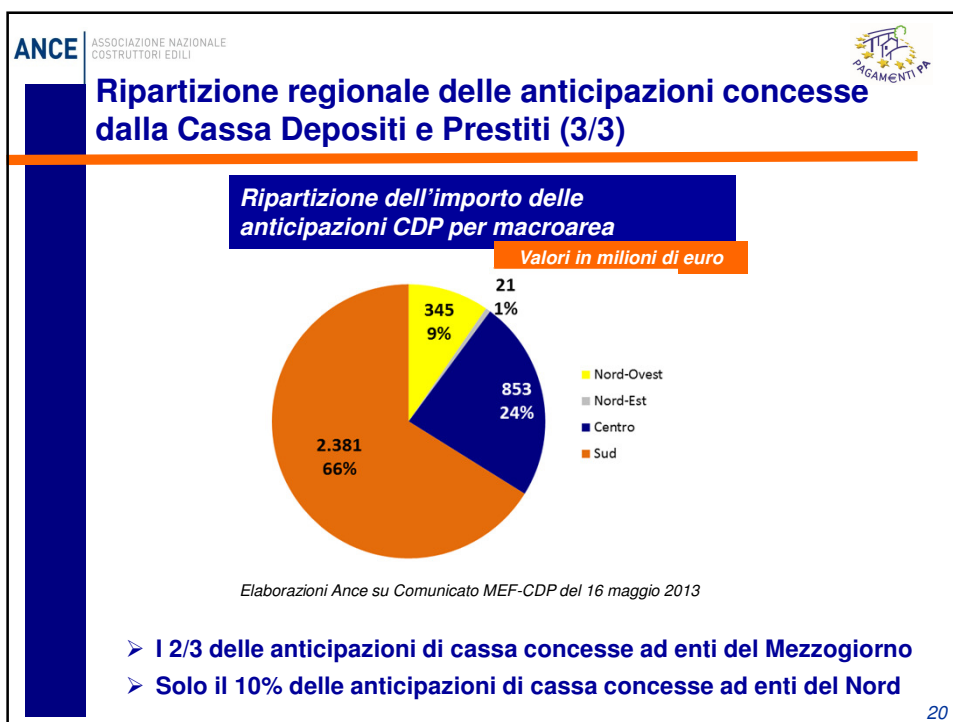
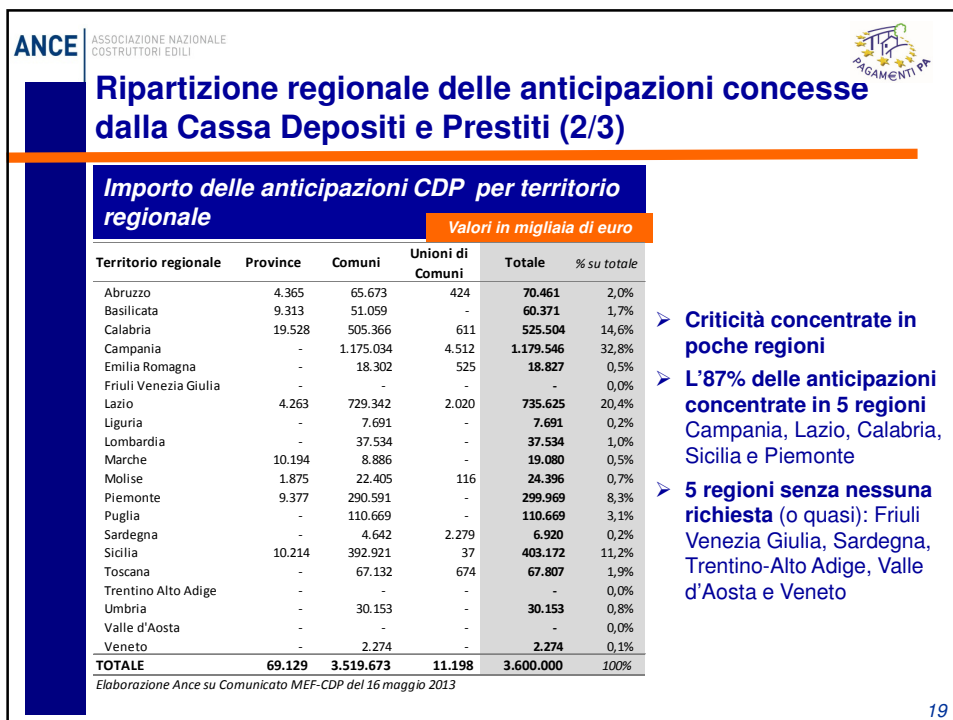


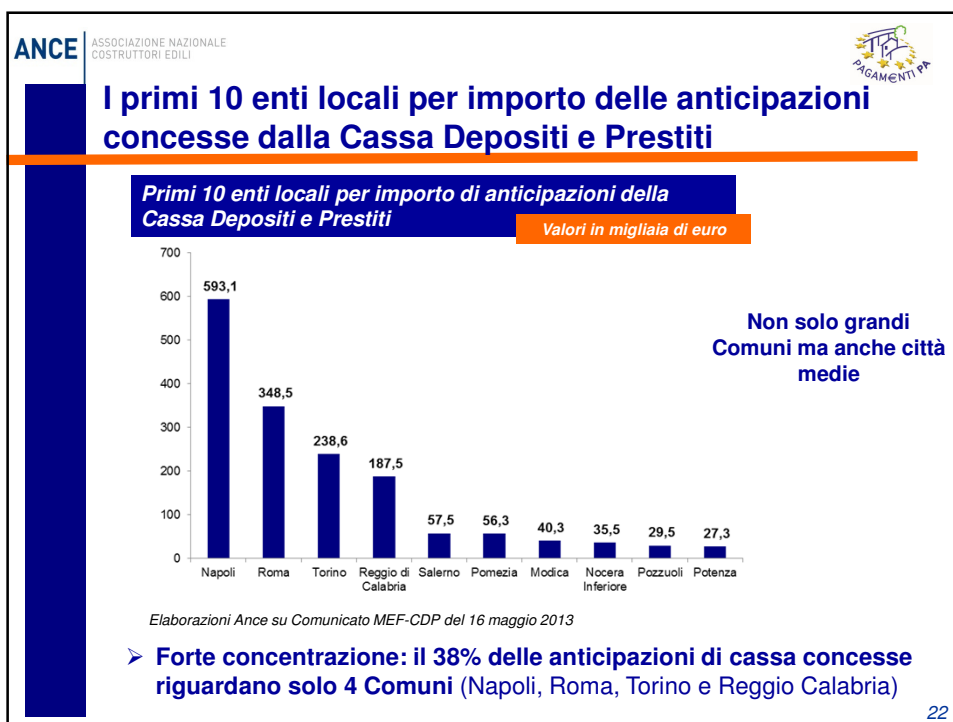
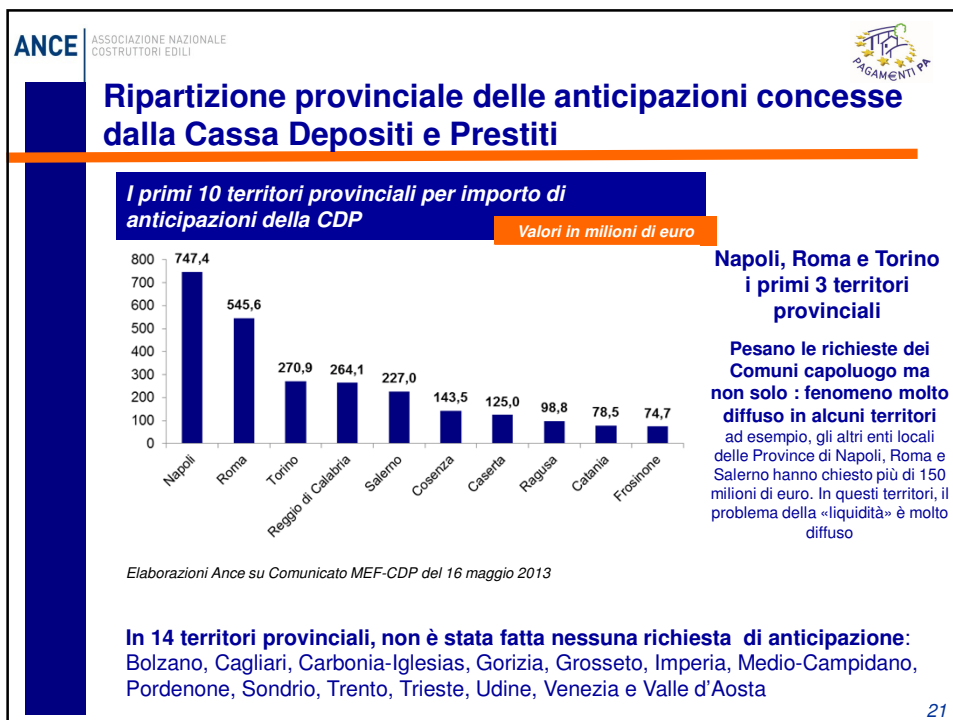
Regione	Importo (milioni di euro)
Campania	1.180
Lazio	736
Calabria	526
Sicilia	403
Piemonte	300
Puglia	111
Abruzzo	70
Toscana	68
Basilicata	60
Lombardia	38
Umbria	30
Molise	24
Marche	19
Emilia Romagna	19
Liguria	8
Sardegna	7
Veneto	2
Friuli Venezia Giulia	0
Trentino Alto Adige	0
Valle d'Aosta	0

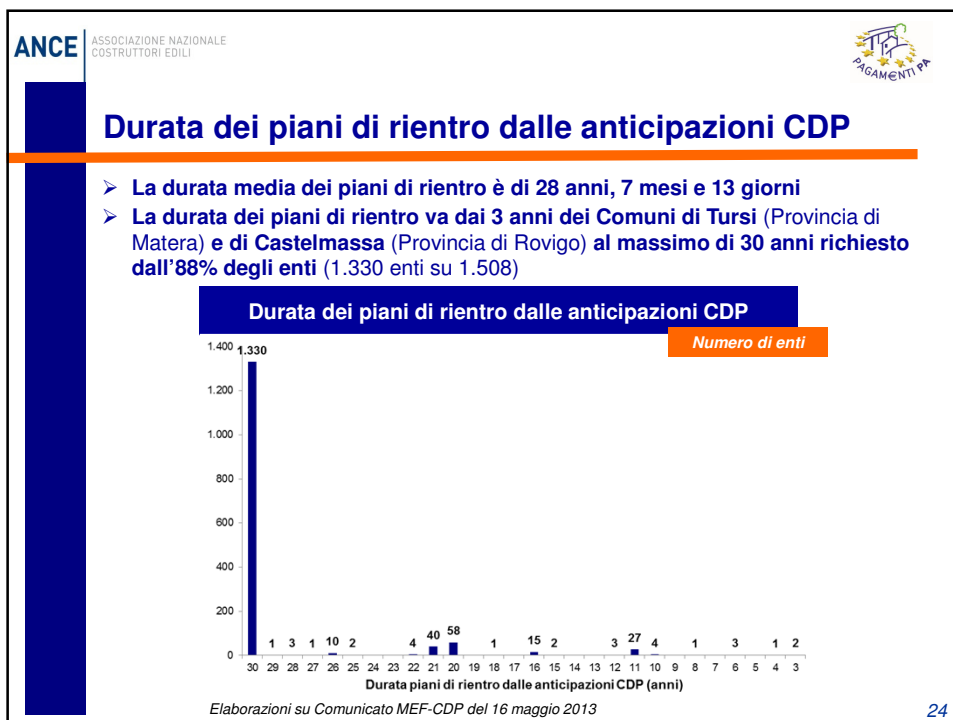
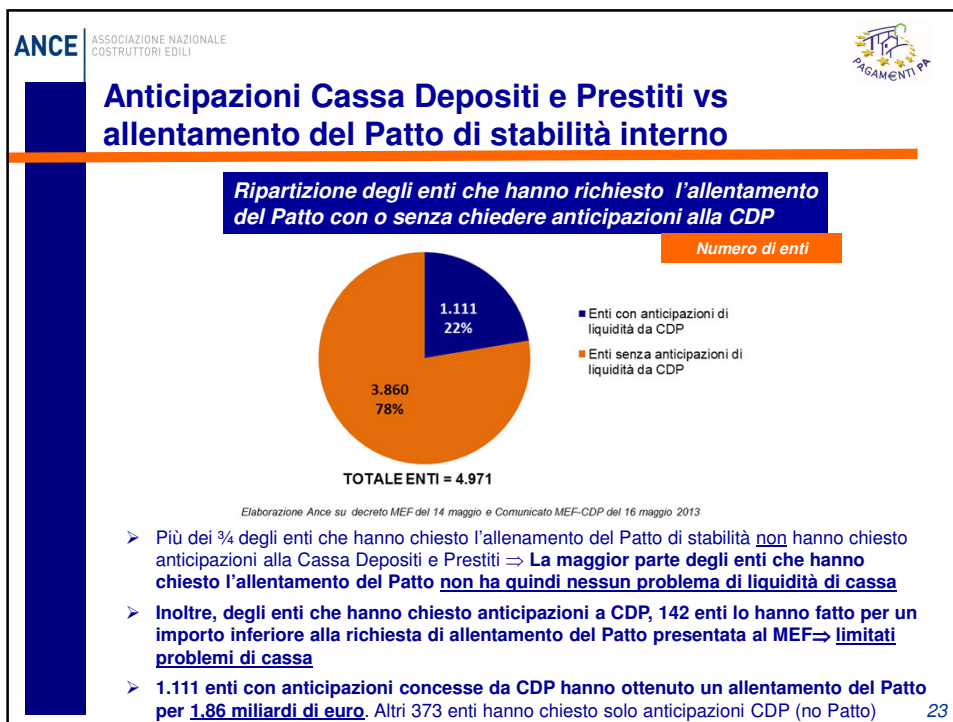
Campania e Lazio sono i territori che beneficiano maggiormente delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti

Elaborazioni su Comunicato MEF-CDP del 16 maggio 2013

18







Ripartizione delle anticipazioni di cassa della CDP per classe demografica dei comuni

Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per classe demografica dei Comuni

Valori in euro

	Numero Comuni	Importo concesso	% su importo totale	Popolazione	Importo concesso pro capite
Meno di 1.000 abitanti	188	45.885.189	1%	122.416	375
Tra 1.001 e 5.000 abitanti	709	345.462.398	10%	1.748.331	198
Tra 5.001 e 10.000 abitanti	252	285.165.013	8%	1.769.471	161
Tra 10.001 e 20.000 abitanti	167	422.163.549	12%	2.293.971	184
Tra 20.001 e 50.000 abitanti	108	554.975.189	16%	3.361.249	165
Tra 50.001 e 100.000 abitanti	34	390.998.941	11%	2.122.592	184
Tra 100.001 e 250.000 abitanti	8	294.714.487	8%	1.148.483	257
Sopra 250.000 abitanti	3	1.180.307.992	34%	4.501.478	262
TOTALE	1.469	3.519.672.757		17.067.991	206

Elaborazione e stime Ance su Comunicato MEF-CDP del 16 maggio 2013, dati Istat e documenti ufficiali

- Un terzo dell'importo delle anticipazioni concesse a Comuni sopra i 250.000 abitanti
- Il 10% delle anticipazioni sono state concesse a comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti